

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO **CH2011\040**

Chieti, lì 21/11/2011

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara
- Sigla compilatore: glp
- Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
- Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con istanza¹ della Ditta **CALCESTRUZZI SPA²** e a firma del legale rappresentante, sig. *Massimo Polidori*, è stato richiesto, per lo stabilimento sito in CHIETI, Loc. di Canosa - SP della Bonifica - fraz. Vallemare Cepagatti, il “*rinnovo dell'autorizzazione*”³ alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di calcestruzzo**, per i punti:

- E1 (aspirazione punto di ricarica)
- E1 (disaerazione silos)
- ED1 (piazzi)

RICHIAMATE


le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs. 128/2010, ed in particolare che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per “*stabilimento*” e non per singolo “*impianto*”;
- i singoli impianti presenti nello *stabilimento* non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- l'autorizzazione rilasciata per lo *stabilimento* ha una durata di quindici anni;
- il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- la modifica sostanziale di uno *stabilimento* comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica stessa;
- lo *stabilimento* nel quale sono presenti *anche* attività o impianti diversi da quelli inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, è assoggettato alla procedura amministrativa stabilita dall'articolo 269 del D.lgs. 152/06.

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 36057 del 07/06/2010, formalizzata con successiva integrazione, in atti prot. n. 7499 del 07/02/2011, richiesta con Ns. nota Prot. n. 67723 del 28/10/2010,

² C.F: 01038320162 e P. IVA 01038320162 - iscrizione Camera di Commercio n. REA BG01038320162 - sede legale in BERGAMO, Via Camozzi, 124

³ ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06.



PRESO ATTO

Della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

VISTA

La Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto,

La Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

La Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

La Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;

VISTO

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07);

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconfigurabile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

VISTO


Il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 13214 del 03/03/2011 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 13316 del 03/03/2011, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 25/03/2011, e con nota Prot. n. 31058 del 30/05/2011, ha convocato la seconda riunione della conferenza per il giorno 20/06/2011, nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di CHIETI (CH);
- L'ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- L'ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);



si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi verbali;

PRESO ATTO

1. **della** determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, di cui al verbale in data 20/06/2011, dal quale risulta il parere dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:
 - parere favorevole dell'**ARTA di Chieti** (con prescrizioni);
 - parere favorevole del **Comune di CHIETI** prot. 41076 del 20/06/2011;
 - Parere favorevole della **ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI**,
2. **della** Ns. nota Prot. prot. n. 35422 del 20/06/2011 con la quale è stata trasmessa, con raccomandata A/R, la determinazione conclusiva favorevole di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 20/06/2011, agli Enti risultati assenti;

DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15/09/2011, Prot. n. 50913 e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";

degli esiti della Certificazione della C.C.I.A.A. di Chieti, con dicitura antimafia, del 30/05/2011;

RITENUTO

che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

VISTO

che le novità normative sopra richiamate introdotte dal D.Lgs. 128/2010 comportano:

- a) il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riferite allo *stabilimento* e non più ai singoli *impianti* o *attività*;
- b) l'assorbimento nella procedura amministrativa di cui all'art. 269 degli impianti inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2, qualora, nello stabilimento, siano presenti anche attività o impianti assoggettate a procedure diverse.

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **CALCESTRUZZI SPA⁴**, come identificata in premessa, in qualità di gestore, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di CHIETI, Loc. di Canosa - SP della Bonifica - fraz. Vallemare Cepagatti e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 281 del Decreto, dei punti:


1.1.1. EI (aspirazione punto di ricarica)

1.1.2. EI (disaerazione silos)

1.1.3. EDI (piazzali)

4

- ⇒ **sulla base** dell'istanza acquisita al Ns. protocollo Prot. 36057 del 07/06/2010 e relativa documentazione tecnica allegata;
- ⇒ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 20/06/2011, all'uopo predisposta, di cui al Verbale (*ALLEGATO 1*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ⇒ **secondo** le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 06/04/2011 sottoscritto dal legale rappresentante e avallati dall'ARTA (*ALLEGATO 2*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di 15 (quindici) anni, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle autorizzazioni già in essere e le condizioni di cui all'Art. 269 del citato Decreto ed in particolare.

2.2.1. *Comma 7*, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;

2.2.2. *Comma 8*, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica sostanziale.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2**;

4.2. altresì, **di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 5 del citato Decreto:

4.2.1. **predisporre**, per il punto **EI** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA dei relativi rapporti di prova;

4.2.2. venga installato apposito contatore per i consumi d'acqua dei sistemi di irrorazione per l'abbattimento delle emissioni diffuse; le registrazioni di tali consumi dovranno essere riportate nell'apposito registro "manutenzioni impianti di abbattimento";

4.2.3. **di annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;


Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;



Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (*Poteri di ordinanza*), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali, salvo eventuali diverse disposizioni da parte dell'ARTA evidenziate anche in sede di conferenza dei servizi e riportate nel parere allegato al relativo verbale.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10


che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;



Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.


L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante della Ditta **CALCESTRUZZI SPA**;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- All'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Al Comune di CHIETI (CH);
- Alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- E p.c. alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Arch. G. La Palombara


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis




TECNICO-AMBIENTE





ALLEGATO N. 1
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2011/040 DEL 21/11/2011
PAGINE N. 05

Provincia di Chieti

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara
- Tel.: +39 0871 4084398 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 281+ del D.Lgs n° 152/06

DITTA: CALCESTRUZZI SPA

Rif. Sede legale: Via Camozzi, 124 – BERGAMO.

Sede operativa: Loc. di Canosa - SP della Bonifica - fraz. Vallemare Cepagatti - CHIETI (CH)

Stabilimento: produzione di calcestruzzo

Punti di emissione:

E1 (fase di aspirazione punto di carico)

E1 (fase di disaerazione silos)

ED1 (piazali)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che con atto prot. 13214 del 03.03.2011, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 03/03/2011 prot. n. 13316 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 25/03/2011;
- che, con nota in data 30/05/2011 prot. n. 31058, a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta datate 16/05/2011, prot. 29086 del 20/05/2011, è stata convocata la seconda riunione;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Chieti;

- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2011 (duemilaundici)** il giorno **20(venti)** del mese di **giugno** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dall'Arch. Gisella La Palombara.

Alle ore 10,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti
- il Comune di Chieti che ha fatto pervenire relativo parere prot. 41076 del 20/06/2011;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è presente:

- Il Sig. Fabio Biondini, delegato come da provvedimento in atti;

Il Presidente, quindi, richiamati:

- o il verbale della riunione della C.d.S. del 25/03/2011;
- o l'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 36057 del 07.06.2010),
- o le integrazioni prodotte, richieste nella prima riunione della conferenza di servizi datate 16/05/2011, ns. prot. 29086 del 20/05/2011;

invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
 - sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
 - sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
 - sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Preliminarmente interviene il **proponente** e deposita le certificazioni analitiche relative alle emissioni, erroneamente non allegata alla documentazione integrativa.

Alle ore 10,50 interviene in conferenza il Dott. Enrico Berardi della ASL 02 di Chieti.

Il rappresentante dell'**ARTA** procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo Distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona. Nel prendere atto delle integrazioni trasmesse, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- frequenza autocontrolli annuale per il punto di emissione E1;
- venga installato apposito contatore per i consumi d'acqua dei sistemi di irrorazione per l'abbattimento delle emissioni diffuse; le registrazioni di tali consumi saranno riportate nell'apposito registro manutenzioni impianti di abbattimento.

Il Presidente da lettura del parere espresso dal **Comune di Chieti** pervenuto a mezzo fax in data odierna prot. 41076 (che si allega quale parte integrante) in cui viene espresso parere favorevole condizionato alla presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio come già richiesto con nota prot. 19619 del 25/03/2011.

Il rappresentante **della ASL 02 di Chieti**, sulla base delle integrazioni prodotte e dopo ampia discussione, esprime parere favorevole al rinnovo ex art. 281 del d.lgs 152/06.

Per tutto quanto precede, si dà atto che l'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati costituisce **determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi** e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.


Il Presidente alle ore 11,30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della dichiarazione integrativa di cui sopra, il proprio motivato dissenso.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 20/06/2011

Il Rappresentante dell'ARTA di Chieti

.....


Il Rappresentante dell'ASL 02 di Chieti

.....



Il Rappresentante della ditta

.....


Il Presidente della Conferenza di Servizi


.....


Il segretario

.....


Pagina 2 di 3





COMUNE DI CHIETI

Codice Fiscale 0009800098

VI SETTORE
PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
I° Servizio - Pianificazione Territoriale

Prot. n. 11076

Chieti, li 20 GIU. 2011

Anticipata via fax

Alla Provincia di Chieti
VII Settore
Tutela e valorizzazione dell'ambiente,
delle acque, tutela della fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 CHIETI
Fax 0871/4084307



e, p.c.


Alla Calcestruzzi S.p.A.
Ca. Massimo Polidori
Via G. Carozzi, 124
24121 BERGAMO
Fax 035/4167046

Oggetto: D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta - Convocazione 2ª Conferenza dei Servizi del 20.06.2011 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta CALCESTRUZZI s.p.a.
Riscontro a nota acquisita al prot. 36101 del 31.05.2011

Facendo seguito alla ns. precedente nota prot. 19619 del 25.03.2011, si comunica che la Ditta Calcestruzzi S.p.A., con nota acquisita al prot. 35051 del 26.05.2011, ha inoltrato una specificazione dei titoli abilitativi posseduti in materia edilizia (copia di nota "Comunicazioni in merito alle Licenze Edilizie e Conces. Edilizie relative al Cantiere di Chieti" del 20.12.1996 con allegata licenza edilizia Verb. n. 68 del 30.01.1976 e copia di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'Art. 2 Legge 662/96).

Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'autorizzazione in oggetto restando tuttavia in attesa della specifica dichiarazione come richiesta con Ns. nota prot. 19619 del 25.03.2011 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, con specificazione dei titoli abilitativi posseduti in materia edilizia).

Distinti saluti.



Il Funzionario Tecnico
(Arch. Lucia Morretti)

.....
LM





COMUNE DI CHIETI
Codice Fiscale 00098000698

VI SETTORE
PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
I° Servizio – Pianificazione Territoriale e S.I.T.

Prot. n. 63037.....

Chieti, li 21 SET. 2011

Anticipata via fax
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CHIETI
SERVIZIO AMBIENTE
PROT. 53288
DEL 28 SET. 2011

Alla Provincia di Chieti
VII Settore
Tutela e valorizzazione dell'ambiente,
delle acque, tutela della fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 CHIETI
Fax 0871/4084307

e, p.c. Alla Calcestruzzi S.p.A.
Ca. Massimo Polidori
Via G. Camozzi, 124
24121 BERGAMO
Fax 035/4167046

Oggetto: D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta – Convocazione 2ª Conferenza dei Servizi del 20.06.2011 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta CALCESTRUZZI s.p.a.
- Formulazione parere favorevole e richiesta integrazione: nota prot. 41076 del 20.06.2011
- Integrazioni Ditta: nota acquisita al prot. 43491 del 28.06.2011
Comunicazioni

Facendo seguito alla ns. precedente nota prot. 41076 del 20.06.2011, con la quale, nell'esprimere parere favorevole all'autorizzazione in oggetto, è stata richiesta alla Ditta Calcestruzzi S.p.A. apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante i titoli abilitativi posseduti in materia edilizia;

Con la presente si comunica che la Ditta ha ottemperato a quanto sopra richiesto con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 43491 del 28.06.2011.

Distinti saluti.

Il Funzionario Tecnico
(Arch. Lucia Morretti)


Da presentarsi a corredo di qualunque tipo di richiesta di autorizzazione

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO: CHIETI												
Castelfidardo, li, 06/04/11												
Allegato n° 1												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	Aspirazione punto di carico	6000	2.0	10	Amb.	PTS	10	60	13.5	0.27	FT	**
E1	Disaerazione silos	500	0.7	1	Amb.	PTS	10	5	13.5	0.27	FT	**
ED1	Piazzali	**	2.0	1	Amb.	PTS	**	**	**	**	Irrorazione acqua	**
										Timbro e firma del Gestore		
										Timbro e firma tecnico abilitato		


F. T. = Filtro a tessuto
A. U. V. = Abbattitore a umido Venturi
P. T. = Postcombustore termico

C. = Ciclone
A. U. = Abbattitore a umido
A. D. = Adsorbitor
Altri = specificare

P. E. = Precipitatore elettrostatico
A. S. = Assorbitor
P. C. = Postcombustore catalitico


Castelfidardo S.p.A.

Timbro e firma tecnico abilitato



ALLEGATO N. 2
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2011/040 DEL 21/11/2011
PAGINE N. 01